SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(FINANZE E TESORO)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1961

(105ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » **(1267)** (*D'iniziativa dei deputati Alpino ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1796, 1798
BERTOLI 1797
FORTUNATI 1798
MOTT 1798
RUGGERI 1797
VALMARANA, *relatore* 1796, 1798

« Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei » **(1367)** **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 1801, 1804, 1805
BERTOLI 1803, 1804
CENINI 1803, 1804
DE LUCA, *relatore* 1801, 1804, 1805
MARIOTTI 1803, 1804
PIOLA 1804
RODA 1802, 1805
SPAGNOLLI 1804

« Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate » **(1472)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1798, 1800, 1801
BERTOLI 1800, 1801
PIOLA, *relatore* 1799, 1800, 1801
RODA 1799, 1800, 1801

« Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine » **(1527)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1805, 1811
BERGAMASCO 1810, 1811
BERTOLI 1807
CENINI 1810
FORTUNATI 1808, 1809, 1811
MOTT 1810
PIOLA, *relatore* 1805, 1807, 1809, 1810
RODA 1809, 1810
RUGGERI 1810

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli e Rosella e per il tesoro De Giovine

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Alpino ed altri: « Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Alpino, Biaggi, Francantonio, Colitto e Spadazzi: « Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALMARANA, *relatore*. La legge 11 aprile 1955, n. 379, ha portato varie e notevoli modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e fra tali modifiche vi è anche il computo del riscatto dei servizi da parte degli iscritti ai fini del trattamento di quiescenza per le pensioni dei dipendenti degli Enti locali. Detta legge eleva notevolmente i contributi rispetto a quelli precedentemente richiesti.

Alla nuova legge è stato dato effetto retroattivo al 31 dicembre 1953. Vi è quindi una netta distinzione fra i riscatti dei servizi domandati anteriormente al 1° gennaio 1954 e quelli domandati dopo tale data. È però ammesso il versamento dei contributi nella vecchia misura, purchè il riscatto sia stato concesso con deliberazione adottata prima della pubblicazione della legge n. 379 e cioè prima del 16 maggio 1955. Se invece è posteriore a tale data (articolo 23), la liquidazione applica le sue norme anche per i servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1954.

Queste disposizioni colpiscono tutti coloro che non presentarono tempestivamente domanda di riscatto dei servizi anteriori al 1° gennaio 1954 e ciò non per colpa propria, ma per « omissione » degli enti da cui dipendevano. Quindi gli interessati si trovano nella impossibilità di riscattare i servizi in base ai modesti contributi previsti nell'ordinamento precedente, con grave danno.

Per rimediare a questa ingiustizia si propone che nel caso considerato vengano applicate le norme vigenti anteriormente al 1° gennaio 1954.

PRESIDENTE. Di quale tenore è il parere della Commissione del lavoro?

VALMARANA, *relatore*. È contrastante. Comunque, ne dò lettura Eccone il testo integrale:

« Si deve anzitutto riconoscere che il provvedimento proposto è, sotto ogni aspetto, teso a migliorare le disposizioni relative al riscatto dei servizi per il trattamento di quiescenza degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

« Si verificava finora una netta differenza tra i riscatti antecedenti al 1° gennaio 1954 e quelli richiesti posteriormente.

« Per questi ultimi era prescritto che il riscatto, per essere effettuato con le norme ed i contributi precedenti, dovesse essere concesso con delibera anteriore alla pubblicazione della legge 11 aprile 1955, n. 379, e quindi prima del 6 maggio 1954.

« In caso diverso si sarebbero applicate le nuove norme anche per servizi anteriori al 1° gennaio 1954. Sono così stati colpiti coll'esclusione dai benefici quei dipendenti che per la negligenza degli Enti non erano stati iscritti tempestivamente. Il disegno di legge presentato dagli onorevoli Alpino ed altri che, approvato dalla Camera, è ora al nostro esame, tende giustamente a rimediare a tale palese ingiustizia.

« Ma la Camera dei deputati, se ha pur ampliata la disposizione con maggiori precisazioni, purtroppo, con delle limitazioni, ha escluso ancora degli aventi diritto.

« Vi è infatti nelle limitazioni anche un notevole contrasto con quanto disposto dalla

legge 3 marzo 1938, n. 680, che, agli articoli 67 e 68, riconosce al pensionabile il diritto di riscattare tutti i suoi anni di servizio militare: diritto che il testo originario della proposta Alpino riconosceva implicitamente.

« Veda perciò la 5ª Commissione di farsi carico delle palesi disparità di trattamento che si verificano con le modifiche apportate ed anche della palese violazione della non retroattività della legge.

« Se la proposta di legge non venisse modificata, vi sarebbero dei dipendenti che si vedrebbero quasi dimezzato l'importo della pensione, raggiungendo cifre assolutamente inadeguate alla loro situazione di salute precaria, quale è quella di tanti al volgere terminale della vita.

« Qualora sia assolutamente impossibile, per presunti eccessivi gravami, ritornare alla prima stesura del progetto di legge, si ritiene almeno necessaria la formulazione di alcuni emendamenti, espressione di giustizia, e precisamente:

1) all'ultimo comma dell'articolo 1, che recita testualmente: " In ogni caso sono ammessi al riscatto di favore solo gli anni mancanti per il raggiungimento di tale diritto ", si dovrebbe aggiungere " fermo restando il diritto di poter riscattare gli altri anni di servizio militare ai coefficienti della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive disposizioni ".

« Come già detto, non si può obliterare un diritto che tenda a riconoscere in minima parte i sacrifici di rischio, di salute e di distruzione della propria attività di quanti hanno servito il Paese in guerra.

2) all'articolo 2 devesi, a fine di chiarezza e per evitare di rendere quasi inoperante per tanti la disposizione del presente disegno di legge, provvedere ad un preciso emendamento che riconosca il pieno diritto di ogni cittadino, che abbia prestato la sua opera, di avere la pensione dalla data di cessazione dal suo servizio.

« La frase è di per sè ambigua, perchè se vuol riferirsi alla domanda di cui allo stesso articolo sarebbe addirittura iniqua; e quindi, ad essere ottimisti, ci si troverebbe di fronte al dubbio se si tratti della domanda di pensione o di quella di riscatto.

« Pertanto l'ultimo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere così redatto: " La pensione decorre dalla data di cessazione del servizio ". Con questa modificazione si sarà evitato ogni equivoco e soprattutto si sarà fatta una legge che, se non avrà raggiunto la totalità del giusto, avrà almeno evitato le più palesi ed evidenti ingiustizie. Diversamente cadrebbe nel nulla lo spirito della proposta Alpino.

« Nè si dica che al momento dell'approvazione del disegno di legge trasmessoci dalla Camera vi sia stato l'accordo anche dei proponenti, perchè è evidente che il testo approvato ha diminuito l'efficacia del disegno di legge, svuotandolo del suo fondamentale principio ispiratore inteso a rendere giustizia a chi è stato danneggiato dal negligente comportamento degli uffici delle amministrazioni per le quali ha prestato la sua diuturna opera.

« Nè si può ritenere equo privare i cittadini dei diritti al riscatto degli anni di servizio militare che — si ripete — ha, in questa metà di secolo, stroncato carriere professionali brillanti ad uomini che hanno superato gli 11 anni di servizio militare, quasi sempre nel momento più brillante della vita dai 30 ai 50 anni.

« Perciò si raccomanda alla 5ª Commissione di volersi far carico di quanto sopra è detto e di provvedere conseguentemente a rendere giustizia, tenendo conto anche della più ampia applicabilità della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, già richiamata nell'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge che qui si esamina ».

Il vostro relatore vi propone di approvare il disegno di legge stesso così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

BERTOLI. ... Dopo tutto quello che ha detto la Commissione del lavoro nel suo parere!

RUGGERI. Nel merito del provvedimento mi sembra che sia più competente la Commissione del lavoro che quella delle finanze, in questa materia in cui si parla di pensioni, di previdenza sociale.

Faccio presente che effettivamente la Cassa di previdenza per gli enti locali ha un fondo molto rilevante, anzi rilevantissimo, e probabilmente eccessivo...

FORTUNATI. Vorrei avere due chiarimenti: nel parere della Commissione lavoro si parla di anni di servizio militare, mentre il testo del disegno di legge non dice nulla.

VALMARANA, *relatore*. Però non si escludono gli anni di servizio militare.

FORTUNATI. Poi c'è la questione del riscatto. Il riscatto non riguarda soltanto il rapporto tra dipendenti ed Istituto di previdenza, perchè, se non sono male informato, quando si tratta di iscritti, vi è anche un contributo degli Enti locali. Allora se le cose stanno così bisognerebbe avere qualche chiarimento nel momento stesso in cui approviamo delle norme: vorremmo sapere anche la portata delle medesime.

PRESIDENTE. Poichè il Sottosegretario di Stato per il tesoro De Giovine è stato chiamato d'urgenza alla Camera, sarebbe opportuno rinviare la discussione di questo disegno di legge

MOTT. Desidererei sapere, inoltre, dal rappresentante del Governo quali sono i criteri che vengono seguiti nel fare il bilancio degli enti di previdenza.

PRESIDENTE. Propongo che il seguito della discussione di questo disegno di legge sia rinviato alla seduta di domani mattina.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate » (1472)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prestazione delle cauzioni per le sovrimposte di fabbricazione gravanti sulle merci temporaneamente importate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui dò lettura:

Articolo unico.

All'articolo 6 delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvate con decreto-legge 18 dicembre 1931, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti i seguenti comma:

« La garanzia richiesta ai sensi del comma precedente può essere, tuttavia, limitata, per quanto riguarda le sovraimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovraimposte medesime, quando si tratti di operazioni di temporanea importazione di prodotti gravati da dette sovraimposte ed effettuate da ditte di notoria solidità o che lavorano tali prodotti in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per le sovraimposte di confine, per le multe o per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma, nonchè nei magazzini a questi stabilimenti annessi o in altri comunque soggetti a vigilanza fiscale, di pertinenza delle stesse ditte ».

Comunico che sul disegno di legge la 9ª Commissione (Industria) ha espresso il seguente parere:

« Il primo comma dell'articolo unico dispone la riduzione della garanzia al solo 10 per cento (anzichè all'intero ammontare dei diritti dovuti nel caso di importazione definitiva), in conformità alla norma generale dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, ed allo scopo di evitare eccessivi immobilizzi.

« Il secondo comma assicura la certezza dei crediti dell'amministrazione finanziaria mediante uno speciale privilegio sui prodotti, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a beneficiare della agevolazione concessa dal primo comma.

« La Commissione esprime pertanto parere favorevole ».

PIOLA, *relatore*. Come è noto, le merci gravate dei diritti di confine che vengono importate temporaneamente sono assoggettate alla prestazione di una garanzia per i diritti dovuti e gli interessi di mora; detta garanzia si effettua con una cauzione che comprende nella totalità l'ammontare dei diritti di confine e degli altri diritti — non escluse le sovraimposte di confine — che sono dovuti nel caso di importazione definitiva, nonchè quello degli interessi di mora consentiti sulla base del termine concesso per la riesportazione delle merci introdotte.

È stato peraltro rilevato che a questa severità di norma non sempre fa riscontro la disciplina in atto delle corrispondenti imposte interne di fabbricazione le quali, in taluni casi, possono essere garantite in misura inferiore la loro importo.

La relazione governativa al disegno di legge enumera alcuni casi particolari di maggior rilevanza in questo settore, traendone la conclusione dell'opportunità di uniformare i due settori e consentire che per i prodotti esteri temporaneamente importati per essere trasformati e lavorati, la garanzia per le sovrimposte possa venire limitata al 10 per cento del loro ammontare. Non v'ha dubbio che in tal modo si agevolano le correnti di esportazione.

Con il primo comma dell'articolo unico si provvede in tal senso, estendendo così al settore la norma generale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, in materia di imposte di fabbricazione.

Questa riduzione della cauzione peraltro fa nascere il problema di assicurare la certezza dei crediti all'amministrazione finanziaria; a tal uopo il disegno di legge, a complemento del privilegio di cui all'articolo 2758 del Codice civile, crea un ulteriore privilegio sui prodotti, sui macchinari e su tutto il materiale mobile esistenti negli stabilimenti delle ditte che sono state ammesse a fruire delle esportazioni di cui trattasi.

In tal senso provvede il secondo comma dell'articolo unico in esame.

La Commissione industria e commercio ha dato parere favorevole. Il vostro relatore pensa che la nostra Commissione possa anch'essa dare voto favorevole al disegno di legge che ha già trovato il consenso della Camera dei deputati.

Sostanzialmente si tratta di questo: invece di dare in cauzione la totalità dei diritti, si ammette, come avviene per il sistema interno, la cauzione pari soltanto al 10 per cento con che indubbiamente si favorisce il settore dell'importazione ed esportazione dopo la lavorazione.

Naturalmente nasce quel problema a cui ho accennato, di avere la garanzia. Siccome l'articolo 2758 del Codice civile sancisce che i crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui beni mobili ai quali i tributi si riferiscono, qui la garanzia si estende a tutto il macchinario, materiale eccetera, esistente nello stabilimento della ditta alla quale è stata concessa la facilitazione, che è facoltativa.

RODA. Io ho una perplessità, prima di tutto di carattere giuridico perchè questo articolo unico, che stabilisce una priorità di privilegi difforme da quella sancita dal Codice civile, modifica la graduatoria dei privilegi stessi. Qui si parla di crediti garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sui prodotti, sul macchinario, eccetera: ma chi mi assicura che tutte le ditte importatrici di questo tipo siano in possesso di macchinari o di mobili per un valore sufficiente a coprire la garanzia? Potrei citarvi il fatto che molte ditte importatrici lavorano i prodotti senza usufruire di macchinari, o quanto meno hanno macchinari di scarsissimo valore. E allora, stando così le cose, aggiungendo alle mie perplessità anche quella di possibili frodi, non sarei favorevole al disegno di legge; piuttosto farei una raccomandazione. Gli operatori economici sono preoccupati soprattutto della lentezza dei rimborsi. Non si tratta soltanto della cauzione del 100 o del 10 per cento, perchè nel coacervo della dinamica generale questo giuoca fino a un certo punto. Ecco il motivo per cui lo Stato dovrebbe preoccuparsi di rimborsare tempestivamente invece di fare aspettare degli anni. È da lungo tempo che mi si dice che si prenderanno dei provvedimenti...

PIOLA, *relatore*. No, si sono presi.

RODA. Ad ogni modo, se noi vogliamo veramente andare incontro agli interessi degli esportatori ed importatori, non dobbiamo guardare tanto al problema di far pagare, a titolo di garanzia, il 10 per cento sull'imposta che deve essere corrisposta. La gente che si dedica a questo speciale tipo di commercio ha interesse che la merce che importa venga pagata subito. La preoccupazione deriva dal fatto che, dopo avere anticipato delle somme al Tesoro, deve aspettare degli anni.

Quindi per mio conto dò parere sfavorevole, con ciò lasciando intendere che questo parere sfavorevole deriva dal fatto che il Governo deve essere spronato a sollecitare il pagamento delle somme anticipate dagli operatori.

BERTOLI. Anche noi siamo molto perplessi e non daremo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, non soltanto per le ragioni addotte dal senatore Roda, ma anche perchè nel primo comma dell'articolo unico è prevista la facoltà, da parte dell'amministrazione, di decidere quali sono le ditte di notoria solidità. Non c'è una definizione giuridica; quindi praticamente resta tutto in mano ai funzionari periferici, i quali possono, a loro assoluta discrezione, far pagare o meno il 10 per cento o il 100 per cento dell'imposta. C'è poi un'altra preoccupazione: in realtà le ditte, anzichè versare una cauzione possono presentare una fidejussione; e quindi se si corrispondono soltanto gli interessi relativi alla fidejussione, è evidente che se invece di aspettare due anni si aspetta soltanto un mese per avere il rimborso, si è largamente rimborsati della spesa che si fa. E allora il disegno di legge è assolutamente inutile.

PIOLA, *relatore*. Rispondendo al senatore Roda, gli faccio presente che questa facilitazione è facoltativa; e il primo comma del disegno di legge stabilisce che può essere concessa soltanto a ditte di notoria solidità o che lavorano determinati prodotti in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria, oppure a ditte finanziariamente solide che hanno degli stabilimenti veri e propri in cui si effettua la lavorazione dei prodotti.

Circa il problema di fondo del ritardo col quale lo Stato rimborsa le imposte, è indubbio che questa norma riduce gli inconvenienti, in quanto la restituzione è soltanto in rapporto al 10 per cento e non al 100 per cento. Quindi anche sotto questo profilo la disposizione, oltrechè favorire indubbiamente il settore delle importazioni-esportazioni, che è uno dei settori che lavorano moltissimo in Italia, fa in modo che effettivamente il ritardo incida finanziariamente sulle ditte in una proporzione che non è più del 100 per cento, ma, se ritardo c'è, soltanto del 10 per cento. La garanzia effettivamente esiste, ed esiste in forma tale da costituire la sicurezza, da parte dello Stato, del rimborso.

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha fatto un'altra osservazione: che questo privilegio sconvolge il disposto dell'articolo 2758 del Codice civile.

PIOLA, *relatore*. Non sconvolge nulla; ossia il privilegio di cui all'articolo 2758 del Codice civile è allargato, ma non viene mutata la graduatoria.

È come se tale articolo dicesse che il privilegio speciale, nell'articolo stesso considerato, si estende alle materie prime, alle macchine, alle merci nei magazzini o a qualunque altro stabilimento anche non proprio, soggetto a vigilanza fiscale di pertinenza delle ditte. Quindi si lascia la graduatoria dei privilegi nelle stesse condizioni in cui è attualmente, secondo l'attuale legislazione, sia quella che riguarda il caso di fallimento, sia quella che è prevista dal Codice civile. Soltanto che l'articolo 2758 viene dilatato e dà materia di imposizione privilegiata in un settore più largo.

BERTOLI. Come si inserisce nella graduatoria dei privilegi?

PIOLA, *relatore*. Bisognerebbe consultare il Codice civile; ad ogni modo le obiezioni del senatore Roda mi pare siano state superate, perchè per quanto riguarda la garanzia le preoccupazioni vengono eliminate, mentre per quanto riguarda l'osservazione di carattere generale, il ritardo nel rimborso si riferisce soltanto al 10 per cento. Resta la

osservazione del senatore Bertoli, alla quale si può rispondere che l'Amministrazione, nel determinare il modo di applicazione di questa imposta, deve avere per forza una certa discrezionalità, e noi dobbiamo avere fiducia nell'Amministrazione. I funzionari, i quali debbono concedere o non concedere la garanzia, bisogna bene che motivino qual'è la solidità della ditta, si accertino che abbia propri stabilimenti nei quali lavorare la merce.

BERTOLI. Ma non c'è un criterio giuridico che definisce la ditta solida.

PIOLA, *relatore*. Non ci può essere un tale criterio; bisogna lasciarlo alla discrezionalità dell'Amministrazione, secondo le normali previsioni. Si può indubbiamente anche sbagliare: può sbagliare l'operatore privato e può sbagliare l'Amministrazione nel vagliare la solidità di una ditta. Ma potrà sbagliarsi meno quando le merci debbano essere lavorate in propri stabilimenti soggetti a vigilanza finanziaria; o ci sono, questi stabilimenti, o non ci sono; e l'Amministrazione può concedere la facilitazione soltanto a quegli stabilimenti che sono attrezzati per quel determinato lavoro. Io penso che, considerato che questa facilitazione c'è già nel regime interno della sovrimposta di fabbricazione, il mantenere una situazione di disparità sia deteriore nei confronti degli importatori-esportatori, e sia un concetto che danneggi il nostro sistema di importazioni per lavorare ed esportare.

La relazione governativa cita proprio tutti i casi della sovrimposta nei quali la cauzione è ridotta al 10 per cento. Perchè deve essere del 100 per cento per gli importatori-esportatori? È una disposizione che è contraddittoria ed è deleteria per questo settore, che io penso che il Governo debba agevolare nelle sue operazioni. Faccio quindi un vivo appello al senatore Roda e al senatore Bertoli affinchè vogliano riconsiderare nel suo complesso la finalità di questo disegno di legge e vogliano recedere dall'opposizione da loro espressa, perchè effettivamente il disegno di legge merita l'approvazione così come l'ha già avuta dalla Camera dei deputati.

RODA. Per mio conto mi ritengo soddisfatto.

BERTOLI. Mi pare che le argomentazioni del relatore, senatore Piola, siano abbastanza convincenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei » (1367)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa Allegato *A*, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, può essere corrisposta anche in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al competente Ufficio del Registro la denuncia indicante il numero presuntivo dei documenti di trasporto che verranno rilasciati nell'anno successivo.

DE LUCA, *relatore*. La disciplina della tassa di bollo sui documenti di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale ed ae-

reo è stata data mediante il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173. Questo decreto stabilisce, come norma fondamentale, che i documenti relativi ai trasporti suddetti devono essere muniti di timbro e assoggettati a tassa di bollo prima di essere consegnati ai richiedenti, salvochè la tassa si paghi in modo virtuale, nei casi e modi stabiliti dal decreto stesso. Questi casi riguardano principalmente i trasporti automobilistici, nei quali evidentemente non si può far luogo al pagamento della tassa di bollo documento per documento e quindi il pagamento avviene in maniera virtuale.

Con il decreto che forma oggetto della nostra discussione, si vorrebbe estendere il sistema di pagamento virtuale ai documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei. E questo perchè? Perchè non è agevole applicare o il bollo a punzone o la marca da bollo documento per documento, sia anche perchè ogni società dovrebbe fornirsene una scorta presuntiva in relazione al bisogno del periodo di tempo di un anno; sia, infine, perchè spesse volte gli uffici del registro non sempre sono in grado di soddisfare tempestivamente all'annullamento delle marche da bollo, oppure all'applicazione del bollo a punzone. D'altra parte penso che non vi sia nessun inconveniente di natura pratica se noi stabiliamo che il pagamento possa avvenire in maniera virtuale.

È da considerare altresì che la legge 24 febbraio 1953, n. 143, stabilisce che il Ministro delle finanze ha la facoltà di concedere, su richiesta delle ditte interessate, il pagamento della tassa di bollo in modo virtuale. Quindi, allo stato attuale della legislazione, il Ministro per le finanze potrebbe con suo decreto autorizzare ditta per ditta ad effettuare il pagamento della tassa di bollo in maniera virtuale. Noi, viceversa, vogliamo fare qualche cosa di generale, non in sede amministrativa, ma in sede legislativa per tutte le ditte, e non solo per quelle che ritengano di chiedere l'autorizzazione stessa e per le quali il Ministero delle finanze abbia facoltà di concederla.

Penso che il provvedimento di legge non abbia bisogno di ulteriori spiegazioni. Bisogna osservare — come dice l'articolo unico — quello che è stabilito negli articoli 5, 6 e 9 del detto decreto legislativo, ed in particolar modo quanto dispone l'articolo 5 che bisogna tener presente. Infatti l'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948 stabilisce che, entro il 25 febbraio di ogni anno, gli esercenti e i concessionari delle linee automobilistiche, che per queste linee pagano la tassa in modo virtuale, devono presentare al competente Ufficio del registro una denuncia in duplice esemplare, indicando i proventi realizzati e il numero dei biglietti e gli altri riscontri, documenti di trasporto realmente rilasciati nell'anno precedente. In base a tale denuncia gli Uffici del registro faranno i debiti accertamenti a mezzo della polizia tributaria e imporranno la definitiva liquidazione della tassa da pagare.

Ritengo che noi possiamo approvare la legge: si tratta di una estensione alle compagnie marittime ed aeree di quanto già è concesso ed avviene per le società automobilistiche, cioè il pagamento della tassa di bollo in maniera virtuale.

R O D A . È questa una materia molto arida, che si conosce soltanto attraverso la esperienza. Si tratta in altre parole della cosiddetta « bolletta di consegna » o di spedizione, che viene emessa sempre, ogni volta che si spedisce della merce sia con trasporti terrestri, sia con trasporti ferroviari, sia per via marittima che per via aerea. Non ho una grande simpatia per queste disposizioni che regolano la vastissima materia di competenze dell'Ufficio del registro, che sarebbe meglio riordinare su basi più organiche. Le domande che eventualmente si ponessero, non avrebbero risposta adeguata perchè si tratta di una materia assai complessa, che ha altresì subìto tante modifiche. Basti pensare che noi parliamo qui di una modifica ad una legge del 1948, per comprendere di che cosa si tratta. Tutto il preambolo è stato fatto da me per dare spiegazione delle mie perplessità sull'opportunità di un provvedimento che riguarda un campo pieno di complicazioni e che, ripeto, bisognerebbe una volta per sempre sistemare con una studiata ed il più possibile perfezionata riorganizzazione. Non c'è bisogno di un testo unico, ma bisogna soltanto cercare di sfrondare la materia ed en-

trare nel merito di alcuni atti per capire se convenga o meno mantenere alcune punzonature o bollettari o se la riscossione di questi tributi non superi la spesa di quello che il fisco introita. Forse è il caso di lasciare le cose come sono: cioè il pagamento della tassa fissa avviene all'atto della punzonatura, che è applicata prima che si effettui la spedizione, oppure si mandano all'Ufficio del registro le bollette di spedizione per via marittima e si fanno bollare con una tassa fissa, qualunque sia il valore della merce che si spedisce, mediante l'applicazione di una marca da bollo da 3 lire; o si fa applicare dall'Ufficio del registro il punzone su un numero sufficiente alla bisogna; si ritirano queste bollette già vidimate e si adoperano quando è necessario. La medesima cosa vale per i viaggi marittimi: si pagano lire 50 per il trasporto di persone e lire 40 per i trasporti di merce, bagagli o animali. Il pagamento col sistema virtuale implica un controllo, significa che ad un certo momento l'Intendenza di finanza, o l'Ufficio del registro, dovrà esaminare le denunce fatte dalle compagnie marittime o aeree sul numero dei colli e delle persone trasportate, dovrà fidarsi di queste denunce, applicare una nuova tassa e quindi effettuare dei controlli: mi sembra che una tale soluzione ricordi il noto proverbio veneziano « pezo el tacon ch'el buso ». Se c'è un tributo che gode dell'automaticità più assoluta è proprio questo. Io penso quindi che, col sistema del pagamento virtuale, non si semplificano ma si complicano le cose, in quanto occorre affiancare a quel sistema anche un non agevole complesso di accertamenti e di controlli con notevole perditempo.

Desidererei tuttavia sentire dal relatore come funzionerà in pratica il pagamento in modo virtuale e se tale sistema complicherà o meno l'attuale ordinamento.

M A R I O T T I . Penso senz'altro che il sistema non si semplificherà; nella realtà si verrà a pagare la tassa di bollo in abbonamento. Giustamente faceva rilevare il senatore Roda che il conguaglio su tutti i documenti e bollettari, quelli utilizzati e quelli no, porterà certamente ad un compromesso tra le compagnie, che sono obbligate a pagare questa imposta, e l'Ufficio impositore; per cui nella realtà avremo una grossa evasione e pagheranno la tassa di bollo in abbonamento come per l'I.G.E., che è stata una delle più grosse truffe fiscali per le enormi — e non facciamo nomi nè citiamo casi — evasioni che si sono realizzate. Dietro la facciata, con l'intento o la scusa di agevolare, c'è la possibilità da parte delle compagnie marittime o di navigazione aerea di fare il proprio comodo, riducendo in effetti una delle più massicce entrate per le casse dello Stato.

B E R T O L I . Gli inconvenienti che si vogliono eliminare, con il disegno di legge in esame, sono per gli esercenti, ma non per gli Uffici del registro, che specialmente all'inizio dell'anno sono ugualmente oberati di lavoro. Non sempre, è vero, gli Uffici del registro sono in grado di soddisfare tempestivamente tutte le richieste che pervengono dalle compagnie di trasporti, ma sono convinto anche io, come ha ben detto il senatore Mariotti, che il sistema finirà per diventare una specie di abbonamento al bollo, oppure, se veramente vi sarà bisogno di fare il conguaglio alla fine dell'anno, ciò costituirà un notevole lavoro per l'Ufficio del registro. Molto più grave dell'inconveniente cui si vuol rimediare è quello di non avere sempre da parte dell'Ufficio del registro il materiale pronto. Quindi vantaggi di semplificare il lavoro per l'Ufficio del registro non ve ne sono, ma si complicano invece le cose al punto tale da creare la possibilità di una evasione fiscale.

C E N I N I . Credo che sarebbe bene ascoltare il parere ed i chiarimenti del Ministro delle finanze o almeno del Sottosegretario, per constatare se vi sono ragioni valide che consigliano questo provvedimento. Anche io ho le stesse perplessità manifestate dal senatore Roda. Il sistema attualmente in vigore è semplice, mentre se si addiverrà a una specie di abbonamento, e se si dovranno fare alla fine dell'anno accertamenti e controlli, il sistema diverrà notevolmente più faraggino so di quello che non sia ora. Proporrei pertanto di sospendere la discussione per sentire le ragioni che hanno consigliato la presentazione del disegno di legge.

S P A G N O L L I . La ragione che ha consigliato il provvedimento è già detta nel disegno di legge e l'ha esposta anche il relatore: si tratta di rimuovere gli inconvenienti lamentati dagli Uffici del registro e dalle compagnie di navigazione marittima ed aerea.

M A R I O T T I . Non sono motivi validi. Confessiamo invece che non c'è una adeguata organizzazione...

B E R T O L I . ... e che gli uffici non hanno le bollette necessarie alle ditte richiedenti.

C E N I N I . Ma nella relazione il senatore De Luca non ha accennato ad inconvenienti dell'attuale sistema.

P I O L A . L'inconveniente essenziale delle norme proposte, il timore di cui ha fatto cenno il senatore Mariotti, mi pare che non sia consistente. Oggi avviene, e dobbiamo prenderne atto, che effettivamente nascono degli inconvenienti proprio e specialmente dalla bollatura a punzone, poichè gli Uffici del registro non sono pronti ad evadere le richieste. Ciascuno può avere la sua opinione, ma è certo che gli Uffici del registro hanno delle difficoltà ad applicare questo sistema: tuttavia la mutazione del sistema stesso, nel senso di fare il conguaglio dei documenti a fine anno, non muta il sistema essenzialmente, perchè questa punzonatura dovrà essere fatta sulla base di documenti effettivamente rilasciati. Soltanto che invece di avvenire frammentariamente, di volta in volta, avviene alla fine dell'anno, con un conguaglio.

Dice il senatore Mariotti che in questa maniera si apre la strada ad una forma di abbonamento: è un timore che egli appalesa, ma contro il quale si può provvedere perchè non si tramuti in realtà. Attraverso disposizioni, di cui potrebbe essere promotrice anche la stessa Commissione finanze e tesoro, il Ministero delle finanze dovrebbe disporre che questo conguaglio avvenga di fatto e non sulla base di un *forfait*, ma per ciascun documento e quindi non ci sarà quella paventata trasformazione di un sistema di pagamento in una evasione attraverso un compromesso.

B E R T O L I . L'intervento del senatore Piola non mi ha convinto.

M A R I O T T I . Direi di più, che il senatore Piola questa volta non è stato neanche abile. Non è il mio un timore, ma una certezza; tanto è vero che quando il Parlamento ritenne di esaminare l'andamento ai fini quantativi dell'I.G.E. in abbonamento, in gran parte gli abbonamenti sono stati esclusi, perchè creavano aree di evasioni gravi. Ora su migliaia e centinaia di migliaia di documenti — parliamoci chiaro — il conguaglio dovrebbe implicitamente dare luogo ad una organizzazione apposita di impiegati e di funzionari per vedere e contare quanti sono stati i documenti bollati rispetto alle denunce delle compagnie aeree e marittime. Devo dire che è umano che le compagnie aeree e marittime, siccome devono pagare anticipatamente l'imposta sul bollo, denuncino il minimo possibile, anche perchè non vi sono sanzioni penali per le denunce infedeli, proprio per la impossibilità materiale di contare i documenti, cosa che comporterebbe un'organizzazione di uffici che non esiste. Qui si va verso una evasione piuttosto massiccia.

P R E S I D E N T E . Poichè non abbiamo nè il Ministro nè il Sottosegretario di Stato per le finanze, e dato che le osservazioni sollevate dai colleghi sono piuttosto interessanti, propongo alla Commissione di rinviare il seguito della discussione a domattina, pregando il Ministro o il Sottosegretario di essere presenti. Anch'io sono preoccupato dei problemi sollevati e ritengo utile un chiarimento da parte dei rappresentanti del Governo.

D E L U C A , *relatore*. Non mi oppongo, ovviamente, alla proposta di rinvio: vorrei soltanto fornire qualche notizia, qualche chiarimento in aggiunta a quello che ho detto prima. La tabella annessa al decreto che ho richiamato prevede che il pagamento della tassa di bollo possa farsi in maniera virtuale oltre che per le linee esercitate dalle ferrovie statali ed i servizi internazionali, eccetera, anche per le linee automobilistiche. Il sistema è già in atto, dunque, per alcuni settori; ciò significa che una organizzazione di controllo

esiste già ed i biglietti rilasciati per tale servizio sono milioni e milioni.

Aggiungo altresì che l'articolo 5 fa obbligo a ciascun esercente di presentare non soltanto la denuncia ma anche i libri di contabilità, eccetera.

R O D A . ... E lì è il guaio...

D E L U C A , *relatore*. Non siamo quindi di fronte ad un sistema di abbonamento come quello sull'imposta per l'entrata per i professionisti: c'è una sensibile diversità. Qui si tratta solo di estendere alle compagnie di navigazione marittima ed aerea lo stesso sistema in atto per le linee automobilistiche, il che è già in facoltà del Ministro per le finanze, per le ditte che ne facciano richiesta al Ministero.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore De Luca per i suoi chiarimenti, ma le osservazioni di fondo rimangono. Pertanto, se la Commissione è d'accordo, rinvio a domani il seguito della discussione del disegno di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine » (1527)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. La materia della pubblicità — per quanto ha tratto alla finanza locale — comprende due settori: quello delle pubbliche affissioni e quello della cosiddetta pubblicità affine. Detta materia era regolata *in toto* dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417; senonchè la Corte costituzionale, con sua sentenza 16-27 giugno 1959 (n. 36), mentre ha riconosciuto la piena costituzionalità delle norme relative alle pubbliche affissioni, ossia a quelle forme di pubblicità nelle quali il Comune interviene con prestazioni a favore del privato, con che il tributo acquista le caratteristiche della tassa nella sua concezione tradizionale, per contro ha dichiarato illegittima l'imposizione delle tariffe di vera e propria imposta là dove la pubblicità viene esercitata direttamente dal privato, con mezzi propri e senza alcuna prestazione da parte del Comune e ciò perchè, in contrasto con la norma costituzionale, era lasciato ai Comuni la massima discrezionalità senza nessun limite.

Questa forma di pubblicità — detta pubblicità affine — è rimasta priva di regolamentazione ed i Comuni sono stati privati del diritto di esigere i relativi tributi con grave loro disagio.

Di qui la necessità di provvedere; il che appunto si propone con il disegno di legge in esame, che, già approvato dalla Camera dei deputati, è sottoposto alla nostra discussione. Rilevo subito che esso peraltro comprende non solo le norme necessarie a colmare la determinatasi lacuna, ma altre dettate dalla opportunità di raggiungere nel campo e della pubblicità affine e delle pubbliche affissioni una sistemazione legislativa organica, più aderente alle nuove esigenze del settore pubblicitario.

Ciò premesso, passo ad esaminare le singole disposizioni, fatta salva un'indagine più analitica durante la discussione degli articoli.

Definito nell'articolo 1 il concetto di pubbliche affissioni e di pubblicità affine (con riaffermazione della distinzione dalle insegne e da altra pubblicità nelle vetrine dei negozi e nelle agenzie turistiche), l'articolo 2 afferma il principio dell'imposizione di un diritto o tassa per le prime e di una imposta per la seconda; e l'articolo 3 autorizza e regola l'esposizione diretta da parte degli interessati dei mezzi pubblicitari in apposite vetrine o spazi.

Queste norme non richiedono uno speciale commento.

Agli effetti dell'applicazione dei diritti tributari disciplinati dal disegno di legge, i Comuni vengono suddivisi in classi, secondo la loro importanza demografica, commerciale, industriale e turistica, ovvero in considerazione della particolare posizione di capoluoghi

di provincia. Dette classi sono sette, dai Comuni fino a 3.000 abitanti si sale ai Comuni oltre 500.000 e si classificano i capoluoghi di provincia nella classe immediatamente superiore a quella alla quale dovrebbero appartenere in base alla popolazione; i Comuni poi che siano dichiarati stazioni di soggiorno, cura e turismo sono autorizzati ad aumentare la tariffa sino al doppio. Infine il Ministero dell'interno, sentito quello dell'industria e commercio, può assegnare un Comune alla classe immediatamente superiore in base alla sua popolazione, tenuto conto della sua importanza industriale e commerciale.

Questa classificazione, differenziandosi da quella prevista dal testo unico della finanza locale, permette una più facile aderenza alle diverse situazioni locali.

Questo il complesso delle disposizioni generali, che possono trovare in via di massima il consenso della Commissione come quelle che offrono il mezzo di adeguare il tributo alle varie esigenze dei Comuni senza troppo gravare sugli operatori economici.

Nel quadro di queste disposizioni generali il disegno di legge regola partitamente le pubbliche affissioni e la pubblicità affine.

Pubbliche affissioni. L'articolo 5 stabilisce la tariffa massima — ossia i limiti non superabili dalla discrezionalità dei Comuni —, che è articolata sulla base della durata dell'affissione (da un giorno a un anno) nonchè dell'appartenenza alle diverse classi. Il Governo ha preso come base per stabilire la tariffa massima un vecchio regolamento ormai abrogato del 1928 ed ha fatto un'indagine a campione in vari Comuni della Repubblica: sostanzialmente vi è un aumento rispetto al 1928 di ottanta volte, il che sembra rispondente al mutato valore della moneta e all'odierna situazione economica. La tariffa massima non è certo leggera, ma appunto perchè si tratta di tariffa massima, i Comuni sono sempre liberi di adottare una misura inferiore. In questo campo è lasciata alle amministrazioni una larga libertà di azione, sia per la suddivisione di vie o piazze, a seconda della loro centralità o perifericità, con corrispondente aderenza del tributo alla importanza del rione, sia per la possibilità di superare il massimo in località di particolare rilievo, ma entro limiti non valicabili. Vi sarà così una tariffa speciale accanto a quella normale. È ovvio che i Comuni dell'ultima classe non avranno la facoltà di applicare una tariffa speciale.

Il disegno di legge regola poi analiticamente alcuni casi speciali e concede facilitazioni, là ove esse giovano al diffondersi della cultura. È previsto infine un diritto supplementare di urgenza e quello di trasferta per le affissioni in località lontane dal centro (articoli 6, 7, 8, 9 e 10).

Solo l'esame dei singoli articoli potrà suggerire particolari osservazioni; in via di massima può affermarsi che le norme ricordate, se hanno un difetto, si è quello di essere troppo analitiche e casistiche, sicchè non può escludersi la possibilità di controversie, che solo col tempo potranno essere ridotte o eliminate.

Pubblicità affine. È quella pubblicità fatta direttamente dal privato, senza che il Comune presti particolari servizi.

La pubblicità affine è regolata dagli articoli da 11 a 21. Nell'articolo 11 si parla di pubblicità affine ordinaria (e vedremo perchè si tratta di ordinaria, nei confronti della speciale), che è quella eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi eccetera. La tariffa è calcolata sul metro quadrato e secondo i limiti di tempo dell'affissione. I Comuni sono di sette classi e la tariffa varia anche a seconda della durata dell'affissione che può essere di un mese, tre mesi, sei mesi, un anno.

L'articolo 12, continuando sempre nel regolare le tariffe normali, stabilisce però la possibilità dell'aumento del limite massimo fino al doppio per la pubblicità illuminata e del triplo per la pubblicità luminosa. Siamo sempre nella tariffa ordinaria.

L'articolo 13, viceversa, esamina il caso della pubblicità affine speciale che è quella eseguita con proiezioni. E anche in questo caso la tariffa, sempre massima, è determinata a seconda dell'appartenenza del Comune a una delle sette classi già ricordate.

L'articolo 14 regola la pubblicità speciale eseguita con tele; e anche qui i Comuni vengono classificati nelle sette categorie e la tariffa massima è stabilita in relazione all'appartenenza alla categoria. Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base di questa

tariffa, la frazione di metro quadrato oltre il primo s'intende arrotondata.

L'articolo 15 regola la tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli. Anche qui la suddivisione è in classi e la tariffa a seconda dell'importanza.

L'articolo 16 regola la pubblicità affine speciale eseguita con mezzi sonori, e con lo stesso sistema di ripartizione.

L'articolo 17 regola la tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda. Naturalmente non è tassabile la semplice indicazione del nome indiririzzo e attività della ditta impresa sull'autoveicolo.

L'articolo 18 regola la tariffa normale per la pubblicità affine speciale con veicoli pubblicitari. Anche qui la suddivisione è fatta a seconda delle classi dei Comuni; e la pubblicità è calcolata a un tanto al giorno e per metro quadrato.

L'articolo 19 regola la tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere; e l'articolo 20 quella con aeromobili.

L'articolo 21 stabilisce le categorie delle vie e piazze destinate alla pubblicità affine, e stabilisce una tariffa speciale. Vi è una categoria normale cui sarà applicata la tariffa normale, e una categoria speciale cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

BERTOLI. Non ho sentito come viene regolata la pubblicità luminosa con lampadine eccetera.

PIOLA, *relatore*. C'è l'articolo 13: « proiezioni luminose intermittenti o successive ».

Come dicevo, si tratta di un disegno di legge quasi regolamentare, che è sceso ai più minuti particolari. Dirà la Commissione se questo sia un bene o un male. Certo è che i Comuni hanno uno strumento piuttosto notevole per l'aderenza ai singoli casi; ma indubbiamente questa casistica porterà in un primo tempo al sorgere di controversie non indifferenti; le quali probabilmente si elimineranno attraverso la giurisprudenza o la prassi, e attraverso il buon senso dei Comuni.

Le tariffe sono indubbiamente molto alte, ma sono stabilite come massime. I Comuni, io penso, avranno il senso dell'equità e della proporzione nell'applicare ciascuno una tariffa che sia aderente alle condizioni economiche della pubblicità nel proprio ambiente economico.

Dopo avere elencato le due forme di pubblicità, il disegno di legge contempla delle disposizioni di carattere comune sia all'una che all'altra, sulle quali è bene portare la nostra attenzione.

L'articolo 22 stabilisce che « ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni è considerata, ai fini del pagamento dei diritti, come nuova affissione ». E « la disposizione si applica anche alla pubblicità affine, quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati ».

L'articolo 23 dà un diritto fisso di commissione ai Comuni, ossia i Comuni possono percepire, sia per le pubbliche affissioni sia per la pubblicità affine, un diritto fisso per ogni singola commissione, nella misura massima di lire 300 per i Comuni più popolosi, cioè delle prime due classi, di lire 200 per le altre due e di lire 100 per le rimanenti tre classi.

L'articolo 24 facoltizza abbonamenti per il servizio sia delle pubbliche affissioni sia della pubblicità affine.

L'articolo 25 dà la facoltà di rimuovere quei mezzi pubblicitari che siano stati esposti abusivamente e concuede anche il sequestro del relativo materiale.

L'articolo 26 stabilisce delle sanzioni. « Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, oltre il pagamento dei diritti dovuti. Le contravvenzioni alle norme regolamentari emanate dai Comuni in esecuzione della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquemila a lire cinquantamila ». Il minimo delle sanzioni è effettivamente troppo alto, ma non penso che sia il caso di modificare il disegno di legge solo per questo. « Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.

L'articolo 27 stabilisce norme per l'adozione delle tariffe comunali e relativi controlli. Anche questa è una norma non particolare per le affissioni; è infatti un richiamo a una norma che esiste già.

L'articolo 28 stabilisce esenzioni e riduzioni di pagamento.

Infine vi sono, e di particolare importanza, le disposizioni transitorie. Come ho già avuto modo di dire all'inizio, attualmente il settore è regolato da un decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417; poichè il disegno di legge in esame rinnova in parecchi punti tale decreto, il provvedimento intorno a cui stiamo discutendo stabilisce la integrazione esplicita ed implicita delle norme le quali non siano in aderenza con le nuove disposizioni.

Le norme transitorie hanno una particolare importanza e danno al disegno di legge in discussione il carattere di vera urgenza, in quanto stabiliscono che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i Comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformità alle disposizioni contenute negli articoli del provvedimento. Occorre quindi dar tempo ai Comuni di adeguare le tariffe alle nuove disposizioni. Inoltre, bisogna tener presente che in base al testo unico sulla finanza locale vi è una prescrizione per i diritti di affissione di 3 anni, che decorrono dalla data in cui la Corte costituzionale ha annullato l'articolo 2 del decreto del 1947, ossia dal 16-27 giugno 1959, e con il 2 luglio 1962 si prescriveranno i tributi, non esatti da più di tre anni. Se teniamo presente la necessità di deliberare le nuove tariffe, il regolamento relativo, di ottenere l'approvazione dell'autorità tutoria, il tutto entro il 2 luglio 1962, si comprende il carattere di particolare urgenza che il disegno di legge in esame acquista, tanto che, per quanto non si tratti di un provvedimento assolutamente perfetto e per il quale qualche modifica potrebbe anche essere suggerita, ritengo che la Commissione, appunto nell'interesse dei Comuni, possa approvarlo nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Ho parlato di modifiche che potrebbero essere suggerite. Vi è per esempio l'ultimo comma dell'articolo 30, secondo cui per i pagamenti stabiliti al comma precedente è concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali; e ciò senza alcuna distinzione di cifre. Ne deriva che anche per un contributo di sole 1.000 lire potrebbe essere chiesta e dovrebbe essere concessa la rateizzazione, arrecando con ciò disturbo al Comune. Un emendamento pertanto a questo proposito sarebbe stato utile; tuttavia, stante appunto la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge senza modifiche, ci si può anche rimettere, per il caso specifico, al buon senso dei Comuni e di coloro che devono usare della pubblicità. D'altro canto lo stesso ultimo comma dell'articolo 30 continua a recitare che: « Qualora i pagamenti siano effettuati in una unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è concessa una riduzione del 20 per cento », la qual cosa comporta una perdita netta per i Comuni.

Ad ogni modo, ripeto, nella situazione in cui ci troviamo ben venga il disegno di legge in esame, che stabilisce la maniera di poter esigere contributi interrotti dal 15 luglio 1959, e pertanto ribadisco l'avviso che il provvedimento possa essere approvato senza alcuna modifica.

F O R T U N A T I . Credo che in parte siano esatti i rilievi del senatore Piola circa l'eccessiva regolamentazione del provvedimento; peraltro occorre tener presente che il provvedimento ha avuto un travaglio particolarmente tormentato; se ne sono interessati i vari Ministeri, ci sono state riunioni dei rappresentanti delle amministrazioni comunali, del personale tecnico L'obiettivo che ci si propone è indubbiamente di dare una formulazione tale per cui non si provochi nuovamente una sentenza della Corte costituzionale; ecco perchè, una volta scottati, si è cercato di prevedere e di stabilire tutto; credo che da questo punto di vista bisogna riconoscere che lo sforzo compiuto è stato notevole. D'altro canto siamo al 21 giugno e se non sarà fatto uno sforzo anche perchè il provvedimento — e a tal proposito vorrei pregare il relatore di interessarsene — sia pubblicato subito sulla « Gazzetta Ufficiale » rischiamo di mettere i Comuni in una posizio-

ne alquanto difficile, perchè col 2 luglio 1962 tutto cadrà in prescrizione, mentre le tariffe occorre siano deliberate entro il 1° agosto. Bisogna quindi far presto, altrimenti le cose per i Comuni si metteranno veramente male, e medi e grandi enti locali si troveranno in condizioni di estrema difficoltà. Pertanto io pure ritengo che noi faremo bene a lasciare all'esperienza il controllo delle norme che andiamo ad emanare e per il momento ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PIOLA, *relatore*. Desidero chiedere un consiglio al senatore Fortunati, che è molto pratico di simili problemi: all'articolo 27 del disegno di legge in esame è stabilito che le tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine sono stabilite con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non oltre il 1° agosto di ciascun anno, ai fini della applicazione nell'anno successivo. A sua volta l'articolo 30, il quale detta norme transitorie, stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge i Comuni dovranno provvedere a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine e a deliberare le nuove tariffe in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti. Io penso che se dovesse valere la norma di cui all'articolo 27 i Comuni si troverebbero impossibilitati materialmente a sottostarvi, in quanto non farebbero in tempo ad attuarla entro il 1° agosto.

FORTUNATI. A mio modo di vedere dovrebbe valere la norma dell'articolo 30, in quanto transitoria, e comunque sarà apportuno che risulti dagli atti che noi diamo questa interpretazione. In sostanza la norma di cui all'articolo 30 deve valere per l'attuale esercizio, dopo di che entrerà in vigore, per gli anni futuri, la disposizione definitiva dell'articolo 27.

RODA. In linea di massima sono d'accordo sulla opportunità del disegno di legge in discussione in quanto serve a regolamentare un settore tormentato e anche perchè tende a stabilizzare un po' le finanze dei Comuni.

Sono stato preceduto dall'ottimo senatore Piola — che ringrazio per la relazione sempre lucidissima e documentata — per quanto riguarda la incongruenza, almeno apparente, fra l'articolo 27 e l'articolo 30, per cui i Comuni, se non fossero in grado di deliberare le nuove tabelle entro il 1° agosto, dovrebbero aspettare un anno. Io credo che debba valere la norma dell'articolo 30, in via transitoria per quest'anno, ma che per affermare tale concetto non sia sufficiente una dichiarazione a verbale, bensì necessiti una vera e propria modifica all'articolo 30, perchè altrimenti il disegno di legge in esame diventerebbe operante solo col 1° gennaio del 1963.

FORTUNATI. Il primo comma dell'articolo 30 è chiaro: i Comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti entro tre mesi dalla entrata in vigore della nuova legge. La norma dell'articolo 27 è invece di carattere generale, permanente, e andrà in vigore una volta superata la situazione di emergenza, prevista dall'articolo 30.

RODA. Comunque rimane sempre in me il dubbio se per tale interpretazione sia sufficiente una dichiarazione che resti a verbale e non occorra piuttosto una modifica vera e propria.

Ritornando all'aspetto generale del provvedimento, dirò che mi sembra bene articolato, un mosaico composto da tecnici, per cui non è il caso di entrare nel merito. Soltanto vorrei far notare alcune incongruenze riscontrate in una rapida scorsa alle varie norme. Per esempio, al paragrafo *f*) dell'articolo 28 ho rilevato che si esentano dal pagamento dei diritti di affissione i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici, la qual cosa significa che la scuola privata una volta di più si avvale di una esenzione fiscale ingiustificata; questo mentre non si dovrebbe dimenticare che la scuola privata propaganda il suo — mi si passi la parola — prodotto in concorrenza soprattutto con il legittimo prodotto della scuola statale.

BERGAMASCO. Siamo tutti favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, che regola una materia la quale da qualche anno era stata messa sossopra. Peraltro ritengo che occorrerebbe conoscere con esattezza il reale significato dei limiti massimi che nel provvedimento si è ritenuto di fissare, perchè se tali limiti fossero eccessivamente elevati, si avrebbero evidentemente delle conseguenze negative e soprattutto si rischierebbe di cadere ancora su una sentenza contraria della Corte costituzionale, e ciò in quanto la Costituzione non pretende che siano fissati per legge dei limiti massimi, ma determinati e ben precisi criteri.

Per quanto concerne l'articolo 30, mi pare fuori di dubbio che trattandosi di norma transitoria esso prevalga al momento della emanazione del provvedimento sulle norme dell'articolo 27, le quali ultime sono destinate ad aver valore per il futuro.

CENINI. Sono d'accordissimo sull'opportunità di approvare subito il disegno di legge, data l'urgenza che le norme da esso stabilite entrino in vigore, perciò mi auguro che esso rimanga invariato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Mi sembra che ci sia stato uno sforzo notevole per formulare disposizioni articolate abbastanza bene, comunque da applicarsi con una certa elasticità, perchè non potremmo per esempio obbligare da un momento all'altro i Comuni a stabilire dei regolamenti che la maggior parte di essi non hanno mai avuto.

In ordine all'articolo 30, sono anch'io del parere che esso, in quanto norma transitoria, debba valere con carattere preminente per il primo anno di efficacia della legge, dopo di che lascierà il posto alle disposizioni dell'articolo 27, e perciò ritengo che non ci sia bisogno di apportare modifiche al testo in esame, data l'impossibilità di interpretazioni diverse.

RODA. Ho notato che, mentre si stabilisce una graduazione per alcune classi di Comuni in ordine alle affissioni pubbliche non ordinarie, vale a dire quelle non fatte su carta o cartone, nell'articolo 5, per le affissioni ordinarie, invece, la tassa è identica per le prime tre classi di Comuni, ossia e per le città con centomila abitanti e per quelle con un milione di abitanti.

PIOLA, *relatore*. C'è una ragione: perchè si tratta di affissioni per un periodo molto breve per cui non era possibile aumentare troppo le tariffe; le differenze invece si rendono sempre più notevoli a mano a mano che si prolunga il periodo della affissione.

RUGGERI. Il principio secondo me è giusto; d'altro canto un manifesto, esposto in un Comune di 500 mila abitanti per un periodo piuttosto lungo, ha un significato; se esposto in un Comune di 3.000 abitanti, dopo i primi 7 giorni non lo ha più. Piuttosto vorrei chiedere una spiegazione: come viene regolata la pubblicità fatta dalla televisione e dal cinema? Sono o no interessate le amministrazioni comunali? Non dico di regolare la materia con norme da includere nel disegno di legge in discussione, ma certo ritengo legittimo chiedere se l'amministrazione finanziaria sia interessata o no a tali forme pubblicitarie e far presente che forse è il caso, sia pure in altra sede, di far interessare i Comuni ai proventi stessi.

PIOLA, *relatore*. L'osservazione del senatore Ruggeri è sottile; soltanto che i rapporti fra la televisione e lo Stato sono regolati da una particolare convenzione. Comunque il senatore Ruggeri ha fatto giustamente rilevare che in definitiva questi quadri luminosi che appaiono più volte il giorno nei locali pubblici e privati nell'ambito di ogni Comune dovrebbero interessare, dal lato proventi pubblicitari, i Comuni stessi: è un problema indubbiamente di una certa rilevanza, che tuttavia si potrà esaminare al di fuori del disegno di legge in discussione.

MOTT. Dato che si è parlato della pubblicità della TV, desidero far notare che quella italiana è tra le migliori del mondo, come del resto dimostra il fatto che dai 300 milioni del 1949-50, via radio, si è passati ai 4-5 miliardi attuali della TV.

RODA. Secondo il mio punto di vista, la questione sollevata dal senatore Ruggeri

è di fondo, anche se non possiamo ovviamente tenerne conto nel disegno di legge in esame, pur concernendo la suddetta questione una forma pubblicitaria similare a quella prevista dall'articolo 13. L'importante comunque è che con il provvedimento che stiamo per emanare si stabilisca il principio che la pubblicità deve sottostare a tributo a favore dei Comuni, e siccome la pubblicità fatta dalla TV, ripeto, è secondo me similare a quella contemplata all'articolo 13, in un secondo tempo sarà necessario rivedere il problema e far sottostare la R.A.I.-TV ad un pedaggio in favore dei Comuni.

F O R T U N A T I . Il problema sollevato dal senatore Ruggeri è, a mio avviso, pertinente, dato che nel disegno di legge in esame ci si occupa, per esempio, della pubblicità fatta con autoveicoli.

B E R G A M A S C O . Io penso che la via più opportuna, quando si tratterà di risolvere il problema dei proventi a favore dei Comuni della pubblicità fatta per radio e per televisione, sia quella di studiare imposizioni attraverso le tasse sugli esercizi pubblici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Pubbliche affissioni e pubblicità affine*)

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

È compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

Ai fini della presente legge non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, soggette alla relativa tassa, come previsto dall'articolo 201 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute.

Nulla, tuttavia, è innovato ai disposti di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Tariffe comunali pel servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine*)

Le pubbliche affissioni, che costituiscono servizio comunale, importano il pagamento di un diritto per la prestazione effettuata a favore del committente.

La pubblicità affine, che si effettua a diretta cura degli interessati, comporta il pagamento di una imposta per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario.

Le relative tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale ai termini della presente legge.

È fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 324.

Le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si appli-

cano — in quanto compatibili — per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicità affine.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Esposizione diretta delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine*)

Il comune può autorizzare, se richiesto, l'esposizione diretta, da parte degli interessati, dei mezzi pubblicitari indicati nell'articolo 1, primo comma, purchè essa sia effettuata in apposite vetrine, quadri od altri spazi di proprietà di detti interessati, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti sulle pubbliche affissioni.

I mezzi pubblicitari previsti nell'articolo 1, comma secondo, se collocati direttamente dal comune, sono soggetti, oltre che al pagamento della prescritta imposta, al rimborso di ogni altra spesa previamente concordata con i committenti.

È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Classificazione dei comuni*)

Agli effetti dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine, i comuni sono ripartiti in sette classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, secondo la seguente tabella:

Classe I comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II comuni da oltre 300.000 a 500.000 abitanti;

Classe III comuni da oltre 100.000 a 300.000 abitanti;

Classe IV comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe V comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe VI comuni da oltre 3.000 a 10.000 abitanti;

Classe VII comuni fino a 3.000 abitanti.

I comuni, che siano capoluoghi di provincia, si considerano della classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro per le finanze, determinati comuni, in seguito a richiesta dei rispettivi consigli comunali, in relazione alla loro importanza industriale o commerciale, possono essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella, cui dovrebbero appartenere in base alla popolazione.

I comuni dichiarati stazioni di soggiorno, cura e turismo ai sensi della legge 1° luglio 1926, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati, durante il periodo stagionale, ad aumentare le tariffe per le affissioni a carattere commerciale e per la pubblicità affine, previste dalla presente legge, fino al limite massimo del doppio. Il periodo stagionale deve essere precisato dai regolamenti comunali.

(*È approvato*).

CAPO II.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 5.

(*Tariffa normale per le pubbliche affissioni ordinarie*)

I comuni, nello stabilire la tariffa normale dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni, non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di centimetri 70 per 100 o frazione:

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni
Classe I	L. 40	L. 60	L. 80
» II	» 40	» 60	» 80
» III	» 40	» 60	» 80
» IV	» 30	» 45	» 70
» V	» 30	» 45	» 65
» VI	» 30	» 45	» 60
» VII	» 30	» 45	» 60

Comuni	10 giorni	15 giorni	1 mese
Classe I	L. 130	L. 180	L. 280
» II	» 110	» 160	» 250
» III	» 100	» 130	» 200
» IV	» 90	» 120	» 180
» V	» 80	» 110	» 160
» VI	» 75	» 100	» 140
» VII	» 70	» 90	» 110

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
Classe I	L. 600	L. 1.100	L. 1.700
» II	» 550	» 1.000	» 1.600
» III	» 500	» 900	» 1.400
» IV	» 450	» 800	» 1.200
» V	» 400	» 700	» 1.000
» VI	» 350	» 600	» 900
» VII	» 300	» 500	» 800

Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del 50 per cento.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Categorie degli spazi destinati alle pubbliche affissioni - Tariffa speciale*)

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione della tariffa del servizio per le pubbliche affissioni, suddividere gli spazi ad esse destinate in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza dei luoghi, ove gli spazi si trovano:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime tre classi non possono includere nella categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e delle piazze pubbliche; i comuni della quarta classe non più del dieci per cento.

I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per le altre classi di comuni la categoria è unica, con tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale il comune, se richiesto, deve preventivamente indicare l'elenco degli spazi di detta categoria che possono essere messi a sua disposizione, ed egli ha diritto di rifiutare quegli spazi che non gli convengono.

Nei comuni delle prime quattro classi, qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi sia nella categoria normale sia in quella speciale, sempre che essi siano disponibili, deve corrispondere il doppio della tariffa.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Variazioni di tariffa*)

Per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, i comuni delle prime quattro classi possono applicare un aumento di tariffa nella misura massima del cinquanta per cento.

Quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario, di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, raggiunge la superficie di almeno sei fogli del predetto formato, può essere apportato alla tariffa un aumento del cinquanta per cento; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa può essere raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa stessa può essere triplicata.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Affissioni per pubblici spettacoli*)

Alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del cinquanta per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Tuttavia il committente ha fa-

coltà di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie quando questa risulti più favorevole.

Alle affissioni per pubblici spettacoli i comuni possono, altresì, applicare la tariffa normale, anche quando le affissioni stesse siano effettuate in spazi compresi nella categoria speciale.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Affissioni di urgenza*)

Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno, è dovuto, oltre alla tariffa prevista, un compenso non superiore a lire mille per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per le affissioni richieste per ore notturne — dalle 20 alle 7 — o per giorni festivi, detto compenso può essere triplicato.

Per le affissioni da eseguire in località situate oltre tre chilometri dal centro abitato è dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennità di trasferta nella misura non superiore a lire duemila per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Agevolazioni per particolari commissioni*)

Per commissioni che superino l'importo di lire 50.000, nei comuni delle prime quattro classi e di lire 15.000 nei comuni delle altre classi e che siano state fatte con una sola ordinazione, e da uno stesso committente, anche se per differenti forme di pubblicità, può essere concessa una riduzione non superiore al 15 per cento delle relative tariffe.

(*È approvato*).

CAPO III.

PUBBLICITA' AFFINE ORDINARIA E SPECIALE

Art. 11.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria*)

Per la pubblicità affine ordinaria, che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, facsimili giganti o altri mezzi similari, è dovuta una imposta, la cui tariffa normale non può superare, per ogni metro quadrato, i seguenti limiti:

Comuni	1 mese	3 mesi
Classi I	L. 280	L. 700
» II	» 250	» 600
» III	» 200	» 500
» IV	» 180	» 400
» V	» 150	» 370
» VI	» 135	» 330
» VII	» 120	» 300

Comuni	6 mesi	1 anno
Classi I	L. 1.000	L. 1.500
» II	» 950	» 1.400
» III	» 900	» 1.300
» IV	» 700	» 1.100
» V	» 650	» 1.000
» VI	» 500	» 800
» VII	» 450	» 700

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Tariffe normali per la pubblicità affine speciale eseguita con luce*

La tariffa normale per la pubblicità affine ordinaria, di cui al presente articolo, può essere elevata, per ogni metro quadrato, al limite massimo del doppio per la pubblicità illuminata e del triplo per la pubblicità luminosa.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con proiezioni*)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti, e dal numero dei prodotti e delle ditte, cui essi si riferiscono, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L.	750
» »	II	»	675
» »	III	»	525
» »	IV	»	450
» »	V	»	300
» »	VI	»	225
» »	VII	»	75

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con tele*)

Per la pubblicità eseguita con tele, a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ogni giorno di esposizione, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L.	200
» »	II	»	170
» »	III	»	150
» »	IV	»	75
» »	V	»	65
» »	VI	»	40
» »	VII	»	20

Nel calcolo dell'imposta da corrispondersi sulla base della presente tariffa, nonchè di quelle indicate negli articoli 11, 12 e 13, le frazioni di metro quadrato oltre il primo si intendono arrotondate al quarto di metro, per eccesso.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli*)

Per la pubblicità ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalità e nei limiti indicati nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, la tariffa normale dell'imposta, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L.	1.000
» »	II	»	800
» »	III	»	500
» »	IV	»	200
» »	V	»	150
» »	VI	»	100
» »	VII	»	80

Per pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce, nei vari modi previsti dalla presente legge, l'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 17, 18 e 19, la tariffa massima dell'imposta dovuta a ciascun comune nel quale il lancio si effettua è di cinque volte quella prevista dal primo comma.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con mezzi sonori*)

Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, eseguita con veicoli

in genere, eccetto quelli indicati nell'articolo 17, ovvero da posti fissi, la tariffa normale dell'imposta dovuta a ciascun comune per ogni giorno e per ciascuna ditta non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	L.	2.000
» »	II	»	1.500
» »	III	»	1.000
» »	IV	»	500
» »	V	»	400
» »	VI	»	300
» »	VII	»	200

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda*)

Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, la tariffa dell'imposta unica annuale, a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha in dotazione detti veicoli, non può superare i seguenti limiti:

autoveicoli	L.	8.000
altri veicoli a motore	»	4.000
veicoli spinti o trainati da forza non meccanica	»	2.000

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Tariffa normale per la pubblicità affine speciale con veicoli pubblicitari*)

Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per conto proprio o di terzi, anche se trasportino merci, la tariffa dell'imposta dovuta a ciascun comune, nel quale circolerà il veicolo od i veicoli, purchè non in semplice transito, non può superare i seguenti limiti in ragione della superficie della pubblicità circolante od in sosta:

Comuni di classe I: lire 750 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe II: lire 600 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe III: lire 500 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe IV: lire 350 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe V: lire 250 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VI: lire 150 al giorno e per metro quadrato;

Comuni di classe VII: lire 100 al giorno e per metro quadrato.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta dovuta è aumentata del cinquanta per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora, può essere chiesto un supplemento non superiore al triplo della tariffa, di cui all'articolo 16.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere nello stesso comune, la misura dell'imposta è ridotta del cinquanta per cento.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere*)

Per la pubblicità eseguita su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattisi di pubblicità visibile dalle pubbliche vie e piazze e che sia fatta all'esterno di detti mezzi, è applicata in ciascun comune la tariffa normale della pubblicità ordinaria

di cui all'articolo 11, raddoppiata.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con aeromobili*)

Per la pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero a mezzo di scritte o disegni con luce, fumogeni, su tele ed altrimenti, la tariffa della imposta unica giornaliera non può superare i seguenti limiti:

Comuni di classe	I	. . . .	L. 20.000
»	» II	. . . .	» 15.000
»	» III	. . . .	» 10.000
»	» IV	. . .	» 5.000
»	» V	. . . .	» 4.000
»	» VI	. . . .	» 3.000
»	» VII	. . . .	» 2.000

La suddetta tariffa è applicata ad ogni ditta che effettua la pubblicità ed in ogni comune, ove viene eseguita la pubblicità stessa.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Categorie delle vie e piazze pubbliche destinate alla pubblicità affine - Tariffa speciale*)

I comuni delle prime quattro classi possono, agli effetti dell'applicazione delle tariffe normali dell'imposta sulla pubblicità affine, previste negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18, suddividere le vie e le piazze pubbliche in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed alla importanza delle varie località:

una categoria normale, cui sarà applicata la tariffa normale;

una categoria speciale, cui sarà applicata una tariffa non superiore al triplo di quella normale.

I comuni delle prime tre classi non possono classificare in categoria speciale più del venti per cento dello sviluppo lineare delle vie e piazze pubbliche; i comuni della quarta classe, non più del dieci per cento.

I regolamenti comunali devono specificare le vie e piazze pubbliche considerate di categoria speciale.

Per le altre classi di comuni la categoria è unica con tariffa normale.

(*È approvato*).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art 22

(*Variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine già effettuate*)

Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni è considerata, ai fini del pagamento dei diritti, come nuova affissione.

La disposizione si applica anche alla pubblicità affine, quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Diritto fisso di commissione*)

I comuni possono percepire, sia per le pubbliche affissioni sia per la pubblicità affine, un diritto fisso per ogni singola commissione, nella misura massima di lire 300, per i comuni delle prime due classi, di lire 200 per quelli delle successive due classi e di lire 100 per i rimanenti.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Abbonamenti*)

I comuni possono, per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine di cui agli articoli precedenti, convenire con i committenti speciali forme di abbonamento, previa deliberazione della Giunta municipale.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e sequestro del relativo materiale*)

Qualsiasi forma di affissione o di pubblicità affine eseguita in contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente legge è vietata.

Salvo quanto disposto nell'articolo 1 e nell'articolo 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, i comuni provvedono, a mezzo dei propri agenti, a far rimuovere, previa contestazione delle relative contravvenzioni, le affissioni e la pubblicità affine abusive. In tal caso i contravventori sono tenuti anche al rimborso, in favore del comune, delle spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato, con ordinanza del sindaco, a garanzia delle spese di rimozione, nonchè del pagamento dell'ammenda e di ogni altro diritto o tributo eventualmente dovuti. Gli interessati possono, tuttavia, richiedere la restituzione del materiale anzidetto previo versamento di una congrua cauzione.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Sanzioni*)

Le contravvenzioni alle norme della presente legge sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila, oltre il pagamento dei diritti dovuti.

Le contravvenzioni alle norme regolamentari emanate dai comuni in esecuzione della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquemila a lire cinquantamila.

Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Adozione delle tariffe comunali e relativi controlli*)

Le tariffe dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine sono stabilite con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, non oltre il 1° agosto di ciascun anno, ai fini dell'applicazione nell'anno successivo.

Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Il prefetto trasmette copia delle tariffe approvate al Ministero delle finanze che, ai sensi dell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale può, d'intesa con il Ministero dell'interno, annullare le tariffe anzidette, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Esenzioni e riduzioni di pagamento*)

Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle amministrazioni dello Stato e delle regioni, province e comuni in materia di tributi;

c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche e amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle Autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli

Per tutti gli altri manifesti, delle autorità di cui al precedente comma, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione non superiore al 50 per cento delle relative tariffe.

Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso dei locali o dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è applicata per ciascun foglio ed a giorno la relativa tariffa ridotta in misura non superiore del 30 per cento.

Per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonchè per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, i comuni dovranno concedere una riduzione non superiore del 30 per cento sulle misure delle relative tariffe.

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose italiane la riduzione delle relative tariffe dovrà essere non superiore del 30 per cento.

Nulla è innovato alle disposizioni, di cui all'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, relative alla pubblicità dei partiti politici italiani in periodo di elezioni.

(*È approvato*).

CAPO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

(*Disposizioni finali*)

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417. resta in vigore nelle parti che non siano incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.

Le disposizioni contenute negli articoli 25 e 26 si applicano altresì per le contravvenzioni alle norme del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n 1417.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Disposizioni transitorie*)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvederanno a rivedere i propri regolamenti speciali concernenti il servizio delle pubbliche affissioni e la pubblicità affine ed a deliberare le nuove tariffe in conformità alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48, secondo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per le affissioni e la pubblicità affine effettuate prima o dopo il 3 luglio 1959 e per le quali non sia stato pagato ai comuni alcun diritto od imposta, come previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti, i comuni stessi avranno diritto di chiedere

gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959.

Per i pagamenti di cui al comma precedente è concessa una rateizzazione fino a diciotto rate bimestrali. Qualora i pagamenti siano effettuati in una unica soluzione ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una riduzione del 20 per cento.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1527 concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine, all'unanimità ritiene che la disposizione dell'articolo 30, essendo qualificata transitoria, renda inoperante l'articolo 27 per la prima applicazione della legge, e invita il Ministro dell'interno a voler in proposito emanare una circolare interpretativa in tal senso per evitare inconvenienti e rendere possibile l'applicazione delle nuove tariffe con il 1° gennaio 1962 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari